Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 08/05/2019

FATTO

Con ricorso depositato in data 9.03.2018, preceduto da reclamo, il ricorrente, nella qualità di fideiussore ed erede del de cuius, espone: • di essere moglie ed erede del de cuius (deceduto in data 15.10.2015) intestatario sin dal 1994 del rapporto di conto corrente n. ***194 assistito da apertura di credito, nonché fideiussore dello stesso; • che a seguito di richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 385/93 in data 28.09.2017 (cfr. doc. n. 1 richiesta 119 TUB), la banca consegnava alcuni documenti (- un documento contenente le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" del 24.06.1994, un documento di sintesi del 18.03.2010, relativo ad una non meglio precisata apertura di credito, il contratto di fideiussione del 02.05.2005, stipulato dall'istante a garanzia delle obbligazioni che il de cuius avrebbe contratto verso la banca; • di aver ha presentato reclamo, inviato a mezzo pec in data 30.01.2018, che veniva negativamente riscontrato dall'istituto di credito con lettera raccomandata del 9.02.2018 (cfr. doc. 7 - lettera raccomandata del 9.02.2018); • che in data 16.02.2018, la resistente provvedeva ad inviare una lettera di "revoca degli affidamenti e chiusura rapporti in essere" indirizzata sia al de cuius sia all'odierna ricorrente nella qualità di garante (cfr. doc. 9 - lettera revoca affidamento e chiusura conto). La ricorrente contesta, in particolare: a) l'assenza delle condizioni contrattuali relative sia al contratto di conto corrente del 24.06.1994, sia dell'apertura di fido del 2010 e, dunque, la nullità per difetto di forma scritta; b) la nullità del contratto di fideiussione ai sensi ed agli effetti dell'art. 1939 c.c. per violazione da parte

della Banca dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede sia nel momento di perfezionamento dell'accordo, sia nel corso dell'esecuzione dello stesso. Sul punto rileva che la resistente ha continuato a concedere credito al correntista, facendo lievitare sensibilmente l'esposizione, senza mai informarne il fideiussore, che è venuto a conoscenza della posizione soltanto a seguito del decesso del debitore principale; c) che l'art. 1956 c.c. sanziona, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore nel caso in cui, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito, a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, ciò nonostante, conceda nuovo credito o mantenga quello già in essere, senza alcuna specifica autorizzazione da parte del fideiussore; d) che nessuna pretesa può oggi essere avanzata nei confronti della ricorrente per nullità della relativa clausola contrattuale posta in violazione degli artt. 1375, 1175 e 1956 c.c.; e) che in seguito al decesso del de cuius, la Banca tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede avendo bloccato ogni facoltà di accesso al conto da parte del coniuge e continuato, senza alcuna autorizzazione e in modo del tutto arbitrario, ad incassare le somme derivanti dal rapporto di lavoro del de cuius; f) che in data 29.01.2016 la banca ha indebitamente incassato le somme derivanti da un'assicurazione che il de ciuus aveva stipulato per un finanziamento concesso da altro istituto di credito, e che in ipotesi di decesso sarebbero spettate agli eredi; g) che la banca ha continuato ad applicare interessi e commissioni che hanno portato un sensibile aumento dell'esposizione in violazione del principio di buona fede e dell'obbligo di diligenza di cui l'art. 1176, 2° co., c.c.; h) che soltanto dopo l'invio del reclamo la resistente ha provveduto ad inviare la comunicazione di revoca dell'affidamento e chiusura conto che sarebbe dovuta intervenire sin dal momento in cui la banca è stata portata a conoscenza del decesso del de cuius, intestatario del rapporto, ossia nel novembre 2015. Chiede, pertanto, che il Collegio in via preliminare dichiari la nullità del contratto di conto corrente, nonché del contratto di fido; in conseguenza dichiari di dover procedere alla ricostruzione del rapporto ai tassi minimi BOT ex art. 117 TUB e per l'effetto condanni la Banca alla restituzione di interessi, spese, e oneri indebitamente applicati, da quantificare con separata consulenza che si riservava di depositare; condanni la Banca alla restituzione delle somme incassate sine titulo; dichiari la nullità della fideiussione e per l'effetto dichiari che nulla è dovuto dal ricorrente.
Costituitosi l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente ed eccepisce: a) il difetto di legittimazione passiva, in quanto la posizione debitoria facente capo al de cuius è stata ceduta ad altro intermediario, e che tale cessione è stata notificata per lettera sia all'indirizzo del "de cuius" sia personalmente alla garante odierna ricorrente; b) l'incompetenza dell'ABF ratione temporis in relazione al periodo antecedente il 1° gennaio 2009 atteso che rapporto di conto corrente, oggetto della contestazione, è stato acceso il 24 giugno del 1994; c) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di conto corrente intestato al de cuius, che è stato regolarmente sottoscritto ed accettato; d) che tale rapporto è stato "ricontrattualizzato" nel corso dell'anno 2010 (ALL.5), così come nel 2012 è stata presentata domanda di apertura di credito (ALL.5); e) che il contratto di fideiussione, regolarmente sottoscritto dalla ricorrente (ALL.6), all'art.5 prevede che è onere del garante tenersi al corrente della situazione patrimoniale del debitore e non sussiste alcun obbligo della Banca di fornire un'adeguata informazione in ordine alla situazione del debitore principale; f) che non corrisponde alla realtà dei fatti, né è stato provato dalla ricorrente, che la Banca abbia concesso nuovi finanziamenti al debitore per conoscendone le gravi difficoltà economiche; g) il saldo debitore del conto corrente, alla data del 31/12/2009 (ALL.7), era di euro 15.776,47; negli anni seguenti (confrontando i saldi sempre al 31 dicembre) il rapporto si presenta stabile o con saldi debitori inferiori; h)

non emergono, in sostanza, elementi che possano essere considerati prove evidenti di gravi difficoltà economiche; i) che le somme indicate nel ricorso e di cui si chiede la restituzione (perché sarebbero state incassate "sine titulo"), risulta siano state regolarmente bonificate sul conto corrente intestato al de cuius ed accreditate sul rapporto in questione il quale presentava un saldo debitore e le poste accreditate hanno ridotto l'esposizione debitoria; j) che con il decesso del titolare del rapporto le deleghe rilasciate dal de cuius decadono e pertanto la ricorrente, delegata, non era più legittimata ad operare sul conto corrente intestato unicamente al marito; k) che il decesso del titolare del rapporto di conto corrente non comporta la sospensione degli interessi che quindi continuano a maturare sulla sorte capitale in quanto non interrotti dall'intervenuto decesso del debitore. Chiede, dunque, che il Collegio rigetti il ricorso per difetto di legittimazione passiva e/o incompetenza temporale; in subordine perché è infondato.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione sollevata dal resistente in ordine al difetto di legittimazione passiva dello stesso che ritiene infondata. Il resistente, difatti, allega la presunta comunicazione della cessione inviata sia al de cuius che alla ricorrente senza fornire alcuna prova in ordine all'avvenuta ricezione della stessa da parte dei destinatari.
2. Il resistente eccepisce, inoltre, l'incompetenza temporale del Collegio in relazione al periodo antecedente il 1° gennaio 2009. Tale eccezione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente chiede, in via preliminare, che venga dichiarata la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB sia del contratto di conto corrente, sia del contratto di apertura di credito.
Quanto alla primo, il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda atteso che la stessa implicherebbe la valutazione di vizi genetici di un contratto stipulato in data 24.06.1994 e, dunque, prima della competenza temporale dell'abf, ovvero il 1.01.2009.
Quanto al contratto di apertura del credito, il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti, risulta che il fido è stato concesso dall'intermediario resistente sin dall'apertura del rapporto di conto corrente del 24.06.1994 e rinegoziato poi nel corso del 2010 e del 2012 come risulta dalle richieste del de cuius versate in atti (doc. 5 controdeduzioni) e dallo stesso sottoscritti.
Il ricorrente, tuttavia, chiede dichiararsi la nullità dell'affidamento del 2010 per assenza delle condizioni economiche. La relativa domanda non può trovare accoglimento ad avviso del Collegio, atteso che nel contratto di apertura credito del 18.03.2010 è espressamente previsto che "*per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le condizioni generali di contratto applicabili ai conti correnti, già sottoscritte e accettate dal cliente".* Dall'esame della documentazione versata in atti risultano allegate le condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente sottoscritte dal ricorrente. Si ritiene, pertanto, che la domanda del la ricorrente non possa trovare accoglimento.
3. Resta assorbita la domanda di nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1939 c.c., stante quanto sopra rilevato in ordine alla domanda di nullità dei contratto di conto corrente e di affidamento.
4. Quanto alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1375 e 1175 c.c., il Collegio ne rileva la totale infondatezza, atteso che l' eventuale violazione delle disposizioni normative da ultimo richiamate non incide sulla validità del contratto, ben potendo al massimo rilevare ai fini di un eventuale risarcimento del danno non richiesto, oltretutto, nel caso de quo.

5. La ricorrente chiede, altresì, che venga dichiarata la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1959 c.c., il quale espressamente dispone che *<<Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione>>.* Sul punto, il Collegio in linea con l'orientamento condiviso sia in seno all'Abf che in giurisprudenza, ritiene che la ricorrente, su cui grava il relativo onere, non abbia fornito alcuna prova in ordine alla consapevolezza da parte del creditore sul deterioramento delle condizioni economiche del terzo garantito.
6. Quanto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente accreditate sul conto corrente dalla Banca successivamente alla morte del de cuius, il Collegio rileva che rispetto a tale domanda, avanzata dalla ricorrente non nella qualità di fideiussore, ma di erede del de cuius, in assenza di una prova in ordine alla sua legittimazione attiva, la stesa non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI